

N. 437

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore WILDE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 1996

Trasferimento del demanio lacuale e fluviale alle regioni,
in ottemperanza all'attuazione dell'articolo 59 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di regolamentare il trasferimento del demanio lacuale e fluviale dallo Stato alle regioni con il fine di dare una «interpretazione autentica» al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in quanto fino ad ora, tale decreto, di fatto, non è mai stato operativo.

La necessità di tale intervento legislativo scaturisce dal fatto che la mancanza di concrete direttive e di un serio coordinamento, congiuntamente all'abnorme e non controllato aumento del costo delle concessioni, tende a sfavorire e scoraggiare la richiesta ed il mantenimento delle aree lacuali e fluviali da parte di privati e quindi si favorisce solamente l'abbandono delle coste, nonchè l'abusivismo dovuto anche alla mancanza di efficaci controlli.

È importante notare che il permanente contrasto tra enti istituzionali quali la regione ed il magistrato delle acque, dà vita a continue diatribe legali presso i tribunali amministrativi regionali e quindi a sentenze che sono spesso in contrasto con quelle della Corte costituzionale, e creano difficoltà e problematiche di non facile risoluzione al cittadino utente e all'imprenditore che vuole intraprendere in tale settore e quindi si scoraggiano le attività ubicate in tali zone.

Importante è riconoscere che il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che stabilisce i canoni marittimi, non ha mai chiarito quali riferimenti debbono avere i canoni delle acque interne (lacustri e fluviali), e quindi si creano problemi continui e di non facile soluzione tra istituzione statale e regionale.

Rilevante e prioritaria diventa quindi la necessità di avere una precisa normativa relativa al periodo transitorio del passaggio delle acque demaniali lacustri e fluviali dallo Stato alle regioni in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 mai attuato. In tale intervento legi-

slativo acquista importanza la ricerca dell'equilibrio istituzionale, tra le diverse regioni che esistono sullo stesso bacino lacuale o fluviale, al fine di armonizzare la normativa in essere e garantire al cittadino utente la massima trasparenza operativa.

L'articolo 1 prevede il trasferimento del demanio lacuale e fluviale dallo Stato alle regioni, nonchè la stessa gestione amministrativa, ponendo precise direttive affinché entro il 31 dicembre 1996 vengano definite quelle aree non trasferibili perchè rientranti nella categoria di aree considerate strategiche ai fini della sicurezza nazionale.

L'articolo 2 stabilisce le pertinenze relative agli introiti delle concessioni in essere garantendo gli stessi al bilancio dello Stato fino al 31 dicembre 2000, mentre dispone che gli introiti relativi alle nuove concessioni ed i rirmovi saranno incassati dalle regioni. Infine recita che dal 1° gennaio 2001 tutti gli introiti del demanio lacuale e fluviale, comprese le pertinenze a terra, saranno incassati dalle regioni.

L'articolo 3 dispone che entro il 30 giugno 1996 gli uffici statali dovranno trasmettere alle regioni un elenco completo delle concessioni e che gli uffici catastali dovranno provvedere alla voltura, a favore delle regioni, di tutte le aree del demanio lacustre comprese le pertinenze a terra, entro il 31 dicembre 1998 e per quello fluviale, comprese le pertinenze a terra, entro il 31 dicembre 2000.

L'articolo 4 dispone che ogni regione debba, entro il 1° gennaio 1997, predisporre per ogni sub-bacino lacuale e fluviale programmi d'uso del bacino sentito il parere dell'autorità dello stesso.

L'articolo 5 recita che i canoni demaniali nelle aree trasferite saranno stabiliti, sino al 31 dicembre 2000 dallo Stato e dal 1° gennaio 2001 gli stessi saranno a completa discrezione delle regioni, le quali potranno applicarli sulla base dei loro rispettivi ordinamenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Trasferimento del demanio lacuale e fluviale dallo Stato alle regioni)

1. La gestione amministrativa del demanio lacuale e fluviale è interamente trasferita alle regioni a partire dal 1° gennaio 1997.

2. Il demanio statale lacuale e fluviale comprese le pertinenze a terra, è trasferito alle regioni secondo le seguenti modalità:

a) entro il 31 dicembre 1996 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emesso su proposta del Ministro della difesa, sentito il Ministro delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le aree da non trasferire in quanto rientrano nell'interesse per la sicurezza nazionale;

b) la mancata emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera a) non modifica le scadenze in merito;

c) nel caso di nuove esigenze legate alla sicurezza nazionale lo Stato può riprendere a carico del demanio statale le aree con la procedura prevista alla lettera a).

Art. 2.

(Pertinenze relative agli introiti delle concessioni)

1. Gli introiti previsti nel bilancio statale come corrispettivo delle concessioni demaniali in essere al 1° gennaio 1997 sulle aree del demanio lacuale e fluviale sono garantiti fino al 31 dicembre 2000.

2. Gli introiti conseguenti a nuove concessioni e ai rinnovi di concessioni esistenti sono incassati dalle regioni e servono in *pri-*

mis per organizzare la gestione, la valorizzazione e la vigilanza sul demanio stesso.

3. Dal 1° gennaio 2001 tutti gli introiti che hanno origine dal demanio lacuale e fluviale comprese le pertinenze a terra sono incassati dalle regioni.

4. Le concessioni in essere a seguito dell'applicazione da parte delle regioni dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, restano confermate e gli introiti conseguiti seguono le stesse scadenze.

5. Le concessioni nelle zone portuali, come definite autonomamente dalle regioni, sono confermate e gli introiti sono incassati dalle regioni dal momento della definizione della zona portuale.

Art. 3.

(Dotazione elenchi ed accatastamenti delle concessioni lacuali e fluviali)

1. Entro il 30 giugno 1996 gli uffici statali competenti trasmettono alle regioni un elenco completo delle concessioni in essere sul demanio lacuale e fluviale comprese le pertinenze a terra con tutti gli elementi necessari a garantire il trasferimento corretto del demanio come previsto per legge.

2. Gli uffici catastali provvedono alla voltura a favore delle regioni di tutte le aree del demanio lacustre, comprese le pertinenze a terra, entro il 31 dicembre 1998 e per quello fluviale, comprese le pertinenze a terra, entro il 31 dicembre 2000.

Art. 4.

(Nuovi programmi sub-bacini lacuali e fluviali)

1. Ogni regione provvede entro il 1° gennaio 1997 a predisporre, per ogni sub-bacino lacuale e fluviale, programmi di uso del bacino, sentito il parere dell'autorità del bacino.

2. In caso di mancata espressione del parere delle autorità del bacino, entro il 1° dicembre 1996 le regioni possono approvare i

programmi di cui al comma 1 in via provvisoria. Nei sub-bacini interregionali il coordinamento dei suddetti programmi e della successiva gestione del demanio è assicurata tramite specifici accordi interregionali.

3. Le competenze delle autorità di bacino, salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 restano immutate.

4. Dal 1° luglio 1996 le regioni provvederanno comunque al rinnovo delle concessioni con scadenza posteriore al 31 dicembre 1996 e alle nuove concessioni inizianti dal 1° gennaio 1997 sulla base del proprio ordinamento in proposito.

Art. 5.

(Variazione e trasferimento dei canoni)

1. I valori dei canoni demaniali nelle aree trasferite ai sensi della presente legge, restano comunque quelli stabiliti dallo Stato sino al 31 dicembre 2000.

2. La variazione degli stessi può avvenire solo dopo aver sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. A partire dal 1° gennaio 2001 ogni regione applicherà i propri canoni demaniali sulla base del proprio ordinamento.

